

Scheda prestazione**NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE EX ART. 6 REGOLAMENTO CE 852/2004 DELLE ATTIVITA' E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)**

In carico a: Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati (SVIAOA) per gli alimenti di origine animale

Descrizione

Consiste nella notifica tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) finalizzata alla registrazione delle attività e degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ex art. 6 paragrafo 2 del Regolamento CE 852/2004, per tutte le fattispecie che trattano prevalentemente alimenti di origine animale in cui non necessita il riconoscimento, relative ad una delle seguenti circostanze dell'attività:

1. Avvio dell'attività;
2. Subingresso e aggiornamenti per variazione di legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, trasferimento di sede legale;
3. Aggiornamento per modifica o integrazione della tipologia di attività;
4. Cessazione o sospensione temporanea dell'attività o aggiornamento periodo di svolgimento di attività (es. ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva)

Ulteriori informazioni: Adempimento a carico di

- Imprese aventi finalità economica o soggetti che producono, trasformano, trasportano, commercializzano, somministrano alimenti di origine animale in genere, anche in forma ambulante, temporanea e/o tramite distributori automatici, home food;

In particolare sono assoggettate a notifica le seguenti attività:

- Produzione primaria in generale qualora l'attività o i luoghi di produzione non siano già registrati in altri elenchi pubblici (es. AVEPA, banche dati anagrafi zootecniche, ecc.)
- Produzione, trasformazione, preparazione e confezionamento, di prodotti di origine animale in cui non sia richiesto il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004:
 - Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della provincia/province contermini;
 - Avicoli e cunicoli - macellazione presso aziende agricole fino ad un massimo di 50 UBE anno (10.000 capi) con vendita diretta al consumatore finale oppure a dettaglianti (laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio), della Provincia/province contermini purché forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
 - Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi;
 - Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi;
 - Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione;
 - Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento;

- Produzione di alimenti di origine animale in locali utilizzati principalmente come abitazione privata (home food);
 - Fornitura di alimenti di origine animale effettuata da un dettagliante (esercizio di commercio al dettaglio) ad altri dettaglianti (esercizi di commercio al dettaglio) ubicati nella stessa provincia o nelle province contermini, a condizione che tale fornitura, valutata sul quantitativo trattato annualmente, non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata al consumatore finale (49 vs 51%);
- Commercio all'ingrosso di alimenti di origine animale, anche per corrispondenza e internet, broker (anche senza locali di deposito) purché non necessitino di temperatura controllata.
 - Commercio al dettaglio di alimenti di origine animale compresa la vendita per corrispondenza, internet, forme speciali di vendita al dettaglio (anche senza locale di deposito);
 - Commercio ambulante di prodotti di origine animale, sia con posteggio (a posto fisso di tipo A) che in forma itinerante (di tipo B). Nella notifica deve essere indicato il luogo di ricovero e in cui è possibile effettuare il controllo ufficiale di strutture e attrezzature;
 - Deposito di alimenti di origine animale per "conto terzi" non soggetto a riconoscimento;
 - Distribuzione di alimenti di origine animale attraverso piattaforme centralizzate non soggetti a riconoscimento;
 - Deposito di alimenti di origine animale funzionalmente (ma non materialmente) annesso/connesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante;
 - Trasporto di alimenti di origine animale per "conto terzi", indicando il luogo dove sono ricoverati i mezzi e in cui è possibile condurre il controllo ufficiale;
 - Vendita attraverso distributori automatici di latte crudo:

Esclusioni

Non è necessario procedere alla notifica sanitaria/aggiornamento nei seguenti casi:

- Produzione primaria per uso domestico privato;
- Produzione primaria in generale qualora l'attività o i luoghi di produzione siano già registrati in altri elenchi pubblici (es. AVEPA, banche dati anagrafi zootecniche, ecc.)
- Preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
- La macellazione presso il privato domicilio di animali da cortile per il consumo domestico. Per l'allevamento/detenzione di pollame e lagomorfi è necessaria l'acquisizione del "codice aziendale" secondo la specifica procedura ai sensi della normativa sull'anagrafe zootecnica, in caso di allevamento di un numero superiore a 50 capi;
- La macellazione presso il privato domicilio, secondo quanto disciplinato dall'art. 13 del RD 3298/1928, di due suini al massimo per nucleo familiare, per la quale è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione comunale;
- Acquisto da parte di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), formalmente costituiti in quanto equiparati al consumatore finale poiché non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un operazione o di un'attività di impresa.

- Cessione al consumatore finale su richiesta diretta, occasionale e estemporanea, di carni provenienti dalla macellazione effettuata nel proprio allevamento/azienda agricola per un numero massimo di 10 capi/settimana, con un massimo di 500 capi/anno complessivi tra pollame, lagomorfi e piccola selvaggina;
- Cessione al consumatore finale di uova provenienti dal proprio allevamento di massimo 50 galline ovaiole effettuata presso un punto vendita direttamente connesso al luogo di produzione o anche presso un mercato pubblico o la vendita porta a porta nel raggio di 10 chilometri dalla sede dell'azienda;
- Smielatura e vendita del miele ottenuto presso l'azienda apistica nell'ambito della produzione primaria in cui gli obblighi di notifica sono assolti con l'inserimento dell'allevamento di api e dell'attività di smielatura in Banca Dati Apistica. Alle stesse condizioni, essendo ricompresa nella produzione primaria, la smielatura di un massimo di 10 alveari effettuata da un apicoltore presso altro apicoltore in possesso di idonee attrezzature;
- Vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti primari e di prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dalla propria azienda e/o direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, purché siano ottenuti nel rispetto della normativa di igiene degli alimenti in stabilimenti registrati o riconosciuti e purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - la propria azienda è già registrata nella banca dati di AVEPA e l'imprenditore effettua la vendita nei locali aziendali e in aree private di cui ha disponibilità, e/o su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali e/o
 - la propria azienda ha già presentato la comunicazione di inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ed effettua la vendita in forma itinerante oppure mediante commercio elettronico o distributori automatici (art. 4, co. 2, Dlgs 228/01) e/o
 - la propria azienda ha già presentato la comunicazione di inizio attività al Comune del luogo in cui intende esercitare la vendita ed effettua tale vendita al dettaglio su aree pubbliche con posteggio o in locali aperti al pubblico (negozi) e compresi i mercati contadini "farmer's market" (art. 4, co. 3, Dlgs 228/01).
- Modifiche strutturali e/o impiantistiche di uno stabilimento già registrato, purché dalle stesse non derivi cambio di tipologia dell'attività svolta.
- Comunicazione/aggiornamento dei singoli mezzi di trasporto, autospacci, in quanto gestiti nell'ambito dell'autocontrollo aziendale, compresa l'azienda agricola il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento azienda, quando l'attività di trasporto è funzionale a quella condotta in stabilimento/azienda già registrato/riconosciuto.
- laboratori degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti culinari.
- Attività non soggette a notifica per particolari semplificazioni, quali:
 - Un operatore già registrato per attività di commercio ambulante, proveniente anche da un altro Paese membro dell'UE, che partecipa ad una manifestazione temporanea.
 - Piccole Produzioni Locali: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., modificato dal D. Lgs n. 228/2001, titolari di una azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa e aderiscono al progetto e aderiscono al progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL venete", presentano la notifica con le modalità di cui alla disciplina regionale in vigore.

Modalità di accesso

Mediante trasmissione, esclusivamente in modalità telematica del modulo unificato e standardizzato compilato nelle parti relative alla scheda anagrafica e il riquadro corrispondente ad uno dei punti da 1 a 4 delle operazioni riguardanti dell'attività (vedi **descrizione**) **allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune** in cui è ubicato lo stabilimento/locali oggetto di notifica ovvero la sede legale nel caso imprese che operano in assenza di strutture (es. intermediari, trasportatori, commercio ambulante senza deposito di riferimento, ecc.), attraverso il portale www.impresaiungiorno.it (sito esterno)

Sono inammissibili e pertanto non producono alcun effetto giuridico ai fini della registrazione le notifiche prodotte dagli OSA in difformità a quanto sopra previsto (presentate a mano, via fax, ricorrendo ai vecchi moduli B1 o B2, allegando documentazione non prevista)

Documentazione

Modulo unificato e standardizzato di notifica ai fini della registrazione – SCIA (art. 6, Reg. CE 852/2004) da compilare nei campi obbligatori e facoltativi sottoscritto digitalmente dal titolare / legale rappresentante ovvero dal procuratore incaricato per la pratica SUAP accedendo al portale www.impresainungiorno.it, allegando la scansione/copia attestazione versamento diritti come da tariffario regionale nei casi previsti

A seguito dell'entrata in vigore a livello nazionale dei decreti di semplificazione per le attività produttive D. Lgs. 126/2016 e D. Lgs. 222/2016 non è più previsto che gli interessati presentino a corredo della pratica alcuna ulteriore documentazione quali: planimetrie, asseverazioni, relazioni tecniche, schede dati produttivi previsti in passato.

Costi/Tariffe

Ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 32 (che aggiorna il tariffario regionale) le SCIA di notifica e aggiornamento comportano i seguenti costi:

Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento Euro 20

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione non sono dovute nei seguenti casi:

- sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato
- variazione della toponomastica
- variazione del legale rappresentante di società di capitali
- aggiornamento periodo di svolgimento di attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva

Le tariffe del D. Lgs. 32/2021 non si applicano

- agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Sono altresì esonerati dal pagamento della tariffa le SCIA presentate dagli Enti Pubblici (vedi tariffario regionale).

Modalità di pagamento

Contestualmente alla presentazione in modalità telematica della pratica presso il portale SUAP www.impresainungiorno.it accedendo al link del sistema MyPay – PagoPa della Regione Veneto

<https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=AU1P&redirectUrl=home.html>

La ricevuta di pagamento generata dal sistema va obbligatoriamente allegata alla pratica pena il suo avanzamento

Attività istruttoria ed eventuali provvedimenti

- L'attività nel settore alimentare oggetto di notifica potrà iniziare contestualmente al rilascio da parte del SUAP di ricevuta positiva della NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE, ovvero con decorrenza a far data dell'avvio differito segnalato dall'OSA.
- L'istruttoria di competenza del SVIAOA viene eseguita ai sensi della L. 241/1990 art. 19 e potrà comportare l'invio per il tramite del SUAP di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancanza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività segnalata (ad esempio documentazione priva degli elementi essenziali previsti dalla notifica sanitaria: firma, indicazione della sede produttiva e dell'intestatario della notifica, attività non pertinente), ovvero invito alla conformazione in caso di rilievo di carenze formali lievi come le non corrette o non complete indicazioni delle tipologie di attività svolte o ad inesattezza di dati o informazioni non essenziali. In questo caso il SVIAOA con proprio provvedimento motivato inviata l'OSA, per il tramite del SUAP a provvedere prescrivendo le misure necessarie fissando un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione di dette misure da parte dell'OSA, decorso il termine fissato, l'attività si intende vietata.
- In presenza di attestazioni non veritiere (mendacio strumentale, ossia finalizzato ad ottenere il beneficio di cui all'oggetto della SCIA) o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, in questo caso in materia di salute, il SVIAOA dispone con atto motivato la sospensione dell'attività intrapresa, da notificare per il tramite del SUAP.
- A seguito dell'avvenuta registrazione dell'OSA e delle relative attività nel settore alimentare nel database regionale (SIVE GES VET) il SVIAOA provvederà a classificare l'attività inserendola nella programmazione dei controlli ufficiali, nel corso dei quali in sede di eventuale sopralluogo potranno essere raccolte ulteriori informazioni (es. dati produttivi) utili alla classificazione in base al rischio dell'attività svolta.
- **ATTENZIONE:** I CONTROLLI UFFICIALI RIGUARDERANNO ANCHE LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA IN SEDE DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE IN CUI L'OSA ATTESTA CHE "L'ESERCIZIO POSSIDE I REQUISITI MINIMI PRESCRITTI DAL REG. CE 852/2004 E DELLE ALTRE NORMATIVE PERTINANTI L'ATTIVITA' SVOLTA".
- **ATTENZIONE:** NON VIENE PIU' RILASCIATO ALCUN ATTESTATO DI REGISTRAZIONE COME IN USO PRECEDENTEMENTE. VA CONSERVATA COPIA DELLA NOTIFICA SANITARIA/SCIA CON LA RICEVUTA RILASCIATA DAL SUAP DA ESIBIRE SE RICHIESTA IN SEDE DI CONTROLLO ANCHE DI ALTRE AUTORITA' DIVERSE DALLA AZIENDA ULSS E DA UTILIZZARE PER SUCCESSIVE VARIAZIONI DELL'ATTIVITA'.

Normativa di riferimento

Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004, 625/2017

DGRV 394 del 31 marzo 2020

D. Lgs. 32/2021 - Nota R.V. n. 1616 del 3.1.2022 - aggiornamento DGRV 1258/2015 – Tariffario unico regionale delle prestazione rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS;

D.P.R. 160/2010;

L. 241/1990 e s.m.i.

D. Lgs. 126/216

D. Lgs. 222/2016

Accordo Stato Regioni del 4.5.2017 (atto n. 46 CU)

Accordo Stato Regioni del 6.7.2017 (atto N. 77/CU)

Documenti di consultazione

1. DGRV 394 del 31 marzo 2020
2. Istruzioni per l'individuazione e classificazione delle attività nel settore alimentare ai fini della compilazione della SCIA di notifica
3. Allegati I e II del Regolamento CE 852/2004
4. Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 278/01

Modulistica

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (art. 6, Regolamento CE n. 852/2004) modulo Accordo Stato Regioni del 4.5.2017 e 6.7.2017 allegato alla nota della Regione Veneto n. 349449 del 14.8.2017 - da utilizzare ai fini della consultazione per la compilazione delle pratiche telematiche

(N.B il modulo da compilare per il SUAP per campi obbligatori è presente nel portale www.impresaiungiorno.it)